

ART. 449.

(Casi in cui si procede a porte chiuse).

Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato.

Su istanza dell'interessato, il giudice può disporre che si proceda a porte chiuse alla assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti non direttamente attinenti all'oggetto dell'imputazione. Quando si tratta di persone non presenti o estranee al processo il giudice provvede d'ufficio.

Il giudice può altresì disporre che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse, quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene ovvero quando avvengano da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze.

ART. 450.

(Ordine di procedere a porte chiuse).

Nei casi previsti dall'articolo precedente, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento si svolga a porte chiuse. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo precedente è consentita la presenza dei giornalisti.

I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l'ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione per quelli che sia necessario trattenerne nell'au-

la di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario all'esame.

Le porte dell'aula sono riaperte al pubblico immediatamente dopo la revoca dell'ordinanza prevista nel primo comma.

ART. 451.

(Assistenza dell'imputato all'udienza).

L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga.

ART. 452.

(Allontanamento coattivo dell'imputato).

L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, è allontanato dall'aula con ordinanza del giudice.

L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.

L'allontanamento ha effetto limitato all'udienza nella quale è stato disposto.

ART. 453.

(Reati commessi in udienza).

Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie, disponendo l'arresto dell'autore nei casi previsti dalla legge.

ART. 454.

(Durata e prosecuzione del dibattimento).

Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che venga proseguito nel giorno seguente non festivo.

Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, com-

putate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.

Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e il segretario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.

ART. 455.

(Questioni incidentali).

Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall'articolo 466.

ART. 456.

(Questioni pregiudiziali).

Qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, il giudice può disporre l'interruzione del dibattimento.

L'interruzione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso in cassazione.

ART. 457.

(Verbale di udienza).

Il segretario redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:

- 1) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;
- 2) i nomi e i cognomi dei giudici;
- 3) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo, le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.

Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo indicato nell'articolo 445.

ART. 458.

(Contenuto del verbale).

Il verbale contiene la descrizione delle attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori delle parti, con le ragioni poste a fondamento delle stesse.

I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.

ART. 459.

(Diritto delle parti in ordine alla documentazione).

Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge.

Il presidente può disporre, anche di ufficio, che il segretario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione, nonché su questioni relative a quanto previsto nel comma precedente, il giudice decide con ordinanza.

ART. 460.

(Sottoscrizione del verbale).

Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale sottoscritto dal segretario alla fine di ogni foglio, è presentato al presidente per l'apposizione del visto e immediatamente accluso al fascicolo del dibattimento.

Salvo quanto stabilito dall'articolo 500, qualora il verbale sia redatto in caratteri diversi da quelli comuni, la trascrizione è acclusa al fascicolo del dibattimento entro tre giorni dalla emanazione del provvedimento che differisce o definisce il giudizio.

CAPO II

ATTI INTRODUTTIVI.

ART. 461.

(Costituzione delle parti).

Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

Qualora, l'imputato non sia assistito da un difensore, il presidente, a pena di nullità assoluta, nomina un difensore d'ufficio, scegliendolo se è possibile, tra gli avvocati o i procuratori presenti in udienza.

ART. 462.

(Impedimento dell'imputato a comparire).

Quando l'imputato anche se detenuto non compare all'udienza e vi è motivo di ritenere che la sua mancata comparizione sia dovuta ad assoluta impossibilità causata da un impedimento non preordinato al fine di sottrarsi al processo, il giudice rinvia il dibattimento e fissa con ordinanza la data della nuova udienza.

La lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione per tutti coloro che sono e devono considerarsi presenti. L'ordinanza è notificata all'imputato che risulta impedito.

Se alcuno tra più imputati è impedito, il giudice, sentite le parti, può disporre anche di ufficio con ordinanza la separazione dei giudizi dichiarando aperto il dibattimento nei confronti degli altri imputati.

ART. 463.

(Contumacia dell'imputato).

Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia, salvo che risulti la nullità del decreto di citazione o

della sua notificazione. In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti nulli.

L'imputato, quando si procede in sua contumacia nel dibattimento è rappresentato dal difensore.

Se l'imputato compare prima che sia cominciata la discussione finale, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia e lo informa di quanto è avvenuto prima della sua comparizione.

L'imputato può rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 469 e chiedere di essere sottoposto all'esame a norma dell'articolo 475.

Quando la prova dell'impedimento a comparire è presentata prima della pubblicazione della sentenza il giudice dispone, a richiesta dell'imputato, la rinnovazione degli atti ai quali questi aveva diritto di assistere, se il ritardo è dovuto a caso fortuito o forza maggiore. Dopo la pubblicazione della sentenza il caso fortuito o la forza maggiore possono essere dedotti con i motivi di impugnazione.

ART. 464.

(Assenza dell'imputato).

Le disposizioni degli articoli 462 e 463 non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza. L'imputato in tal caso è rappresentato dal difensore. Il giudice, se ritiene necessaria la comparizione e questa sia possibile, ordina l'accompagnamento dell'imputato a norma dell'articolo 131. Se non è possibile provvedere in tal modo fissa la data della nuova udienza.

ART. 465.

(Allontanamento volontario dell'imputato).

L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando l'imputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso.

ART. 466.

(Questioni preliminari).

Le questioni concernenti la competenza per territorio, le nullità indicate nel quinto comma dell'articolo 173, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria sono proposte, a pena di decadenza, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

La disposizione del comma precedente si applica alle questioni sulla riunione o separazione dei giudizi salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.

Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche. Il giudice decide con ordinanza.

ART. 467.

(Dichiarazioni di apertura del dibattimento).

Compite le attività indicate negli articoli 461 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

Il segretario dà lettura dell'imputazione.

ART. 468.

(Esposizione introduttiva e richieste di prove).

Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione, indicando le prove di cui chiede l'acquisizione.

Successivamente, nell'ordine, un difensore della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e dell'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

Il presidente regola l'esposizione introduttiva ed impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

ART. 469.

(Dichiarazioni spontanee dell'imputato).

Esaurita l'esposizione introduttiva, il presidente informa l'imputato che ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché si riferiscano all'oggetto dell'imputazione. Se nel corso delle dichiarazioni l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola.

Il segretario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma precedente, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 482.

ART. 470.

(Provvedimenti del giudice in ordine alla prova).

Il giudice provvede con ordinanza, sentite le parti, all'ammissione delle prove, escludendo soltanto quelle vietate o irrilevanti.

L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

Nel corso del dibattimento il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.

CAPO III

ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE.

ART. 471.

*(Atti preliminari
all'esame dei testimoni).*

I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro dalle parti nell'ordine in cui queste li hanno indicati salvo che, su temi di particolare importanza, il presidente disponga altrimenti.

Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: « Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza ». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.

L'osservanza delle disposizioni del comma precedente è prescritta a pena di nullità.

ART. 472.

(Esame dei testimoni).

Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone; successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo precedente. Infine, chi ha chiesto lo esame può proporre nuove domande.

Fermi i divieti di lettura, allegazione ed utilizzazione ai fini della decisione, le parti possono servirsi delle dichiarazioni

rese dal testimone nel corso degli atti di istruzione per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione.

ART. 473.

(Esame dei periti e dei consulenti tecnici).

Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni dell'articolo 472.

Il perito e il consulente tecnico possono in ogni caso consultare note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.

ART. 474.

(Esame a domicilio di testimoni periti o consulenti tecnici).

In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporre l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma del comma secondo dell'articolo 454, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.

L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli 472 e 473, esclusa la presenza del pubblico.

Il giudice, se accerta che non sussiste o non è legittimo l'impedimento addotto dal testimone, dal perito o dal consulente tecnico, procede egualmente all'esame, ponendo a suo carico le spese di trasferimento di tutte le persone intervenute.

ART. 475.

(Esame delle parti private).

Esaurito l'esame dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici, il presidente dispone nell'ordine l'esame della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e dell'imputato, qualora ciascuna delle parti lo abbia chiesto.

L'esame si svolge nei modi previsti dall'articolo 472. Ha inizio con le domande del difensore della parte che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero, del difensore della parte civile, del difensore del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande. Le parti possono consultare note scritte in aiuto alla memoria.

Fermi i divieti di lettura, allegazione e utilizzazione ai fini della decisione, il pubblico ministero e i difensori possono servirsi, nel formulare le domande, del contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato al giudice istruttore, anche durante l'udienza preliminare, al fine di contestarne o integrarne le risposte.

ART. 476.

(Decisione sulle eccezioni).

Salvo che la legge disponga diversamente, le eccezioni proposte nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private sono decise dal presidente immediatamente e senza formalità.

ART. 477.

(Poteri del presidente in ordine ai nuovi temi di prova).

In base all'ordinanza di giudizio immediato e di rinvio a giudizio e in base all'elenco ad esse allegato, nonché ai risultati delle prove assunte nel dibattito o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 484, 485, 486, il presidente può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame.

Sui temi di prova indicati nel comma precedente il presidente può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, e alle parti private che hanno

chiesto di essere esaminate. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato nell'articolo 472.

ART. 478.

(Ammissione di nuove prove).

Il giudice provvede a norma dell'articolo 470 qualora le altre parti chiedano l'ammissione di ulteriori prove.

Se risulta assolutamente necessario accertare fatti relativi a temi di prova nuovi o incompleti, il giudice può disporre d'ufficio la assunzione di perizie, ricognizioni, confronti, esperimenti giudiziari e ispezioni.

ART. 479.

(Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento).

Se il giudice ordina una perizia a norma dell'articolo precedente, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con cui sospende il dibattimento e indica la data della nuova udienza, che non può essere fissata oltre sessanta giorni.

Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio perché provveda a norma degli articoli 209 e seguenti in quanto siano applicabili.

Nella nuova udienza il perito risponde oralmente ai quesiti ed è esaminato a norma dell'articolo 473.

ART. 480.

(Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie).

Nei casi previsti dagli articoli 470 e 478, il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo stret-

tamente necessario, fissando la data della nuova udienza e dandone comunicazione a norma del secondo comma dell'articolo 454.

ART. 481.

(Verbale di assunzione dei mezzi di prova).

Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto prescritto dal secondo comma dell'articolo 471.

Il segretario documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 477, dal presidente, nonché le risposte delle persone esaminate.

Gli atti di cui è stata data lettura sono allegati al verbale.

Alla redazione del verbale degli atti previsti nel presente articolo il segretario procede servendosi della stenotipia, della stenografia ovvero di ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la riproduzione integrale dell'assunzione della prova.

ART. 482.

(Verbale in forma riassuntiva).

Il giudice, sentite le parti, può disporre anche di ufficio che il segretario rediga il verbale di tutti o di alcuni degli atti previsti dall'articolo precedente in caratteri comuni e in forma riassuntiva. In tale caso il presidente vigila sulla redazione del verbale.

ART. 483.

(Lecture consentite)

Salvo quanto previsto dagli articoli 484, 485 e 486, il giudice può disporre anche di ufficio che il segretario dia let-

tura dei verbali degli atti urgenti assunti a norma dell'articolo 443, e degli atti di istruzione, nonché dei verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero ovvero dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 374.

ART. 484.

(Lettura di deposizioni testimoniali rese al giudice istruttore).

Il giudice può disporre, anche di ufficio, che il segretario dia lettura di verbali delle deposizioni testimoniali, rese al giudice istruttore, solo se il testimone è deceduto ovvero non può essere esaminato in dibattimento per sopravvenuta infermità di mente o assoluta impossibilità di assicurarne la presenza.

ART. 485.

(Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero e al giudice istruttore).

A richiesta dell'imputato ovvero, se questi è contumace o assente, del suo difensore, il presidente dispone che il segretario dia lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice istruttore, anche nel corso dell'udienza preliminare.

Se l'imputato è contumace o assente, ovvero se non è stato esaminato a norma dell'articolo 475 il giudice, a richiesta del pubblico ministero, può disporre che il segretario dia lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al giudice istruttore, anche nel corso della udienza preliminare.

ART. 486.

(Lecture vietate).

Fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'im-

putato, dalla persona offesa e dai testimoni al pubblico ministero o al giudice istruttore, né delle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria.

I verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza possono essere letti al solo fine di accertare l'esistenza della condizione di procedibilità.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che hanno ricevuto dichiarazioni la cui lettura è vietata a norma dei commi precedenti, nonché le persone che in qualsiasi momento ne siano venute a conoscenza, non possono essere sentiti come testimoni in ordine al contenuto delle dichiarazioni stesse.

È vietata la lettura della documentazione e dei verbali delle attività compiute di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali verbali a norma del secondo comma dell'articolo 195.

ART. 487.

(Istruzione ai fini dell'indagine sulla personalità).

Il giudice può disporre che il segretario dia lettura delle informazioni assunte a norma degli articoli 406 e 426 e può acquisire le prove necessarie per la conoscenza della personalità dell'imputato. In ogni caso è esclusa l'acquisizione di informazioni generiche e di voci correnti.

ART. 488.

(Allegazione di atti al verbale di dibattimento).

I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a norma del terzo comma dell'articolo 470, sono allegati al verbale di dibattimento.

I verbali degli atti di cui è vietata o non è stata data lettura non sono utilizzabili ai fini della decisione e non possono essere allegati al verbale di dibattimento.

CAPO IV

NUOVE CONTESTAZIONI.

ART. 489.

(Diversità del fatto risultante dal dibattimento).

Se nel corso del dibattimento il fatto risulta diverso da come è descritto nell'ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio, il presidente, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore o speciale, procede, a richiesta del pubblico ministero, alla relativa contestazione.

ART. 490.

(Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento).

Qualora nel corso del dibattimento emerga un reato concorrente ai sensi del primo comma dell'articolo 81 del codice penale ovvero una circostanza aggravante che comporti l'applicazione di misure di sicurezza e non ve ne sia menzione nell'ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio, il presidente, a richiesta del pubblico ministero, contesta il reato o la circostanza all'imputato, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore o speciale.

ART. 491.

(Fatto nuovo risultante dal dibattimento).

Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nell'ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio.

Tuttavia, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, il presidente, se vi è consenso dell'imputato e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti, provvede ai sensi degli articoli 490 e 492.

ART. 492.

(Diritti delle parti).

Fuori del caso in cui la contestazione prevista dagli articoli precedenti abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine a difesa.

Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore a cinque giorni.

Nei casi previsti negli articoli precedenti, il presidente dispone la citazione della persona offesa osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

ART. 493.

(Nuove contestazioni all'imputato contumace o assente).

Quando il pubblico ministero chiede che siano contestati all'imputato contumace o assente fatti o circostanze indicati negli articoli 489 e 490, il presidente provvede alla contestazione disponendo che all'imputato sia notificato l'estratto del verbale del dibattimento da cui risultano la richiesta del pubblico ministero ed il provvedimento in udienza.

In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione osservando i termini indicati nell'articolo precedente.

ART. 494.

(Nullità della sentenza per difetto di contestazione).

L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità della sentenza.

La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente e alla circostanza aggravante.

CAPO V.

DISCUSSIONE FINALE.

ART. 495.

(Svolgimento della discussione).

Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente il difensore della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

La parte civile presenta conclusioni scritte.

Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari in precedenza non discussi.

In ogni caso l'imputato e il difensore debbono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.

ART. 496.

(Chiusura del dibattimento).

Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

TITOLO III SENTENZA

CAPO I.

DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA.

ART. 497.

(Immediatezza della deliberazione).

La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura della discussione.

Salvo quanto è previsto nell'articolo 500, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.

ART. 498.

*(Prove utilizzabili
ai fini della deliberazione).*

Il giudice non può utilizzare, ai fini della deliberazione, prove diverse da quelle acquisite nel dibattimento.

ART. 499.

(Deliberazione collegiale).

Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione, sono poste in decisione la questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza, salvo quanto disposto dall'articolo 518, nonché quelle relative alla responsabilità civile.

Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre.

Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi avanti la corte di assise votano per i primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano.

Se nella votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni i voti espressi per la sanzione di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la sanzione gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all'imputato.

ART. 500.

(Lettura del verbale in camera di consiglio).

Qualora sia necessario prendere visione del verbale di udienza redatto in caratteri diversi da quelli comuni e non sia possibile la trascrizione immediata, il giudice sospende la deliberazione e dispone che il segretario dia lettura del verbale in camera di consiglio.

CAPO II

DECISIONE.

Sezione I. — *Sentenza di proscioglimento.*

ART. 501.

(Sentenza di non doversi procedere).

Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sulla esistenza di una causa di improcedibilità.

ART. 502.

(Sentenza di assoluzione).

Se il fatto non sussiste, se l'imputato non l'ha commesso, se il fatto non costituisce reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca o è insufficiente la prova che il fatto sussiste, che l'imputato l'ha commesso o che il fatto costituisce reato.

Se il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di esenzione da pena ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del primo comma.

Salvo quanto disposto nell'articolo 518, se il reato è stato commesso da persona non imputabile, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo ed applicando se del caso le misure di sicurezza.

ART. 503.

(Dichiarazione di estinzione del reato).

Se il reato è estinto, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione enunciandone la causa nel dispositivo.

Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.

Se il reato è estinto e risulta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione per tale causa.

ART. 504.

*(Provvedimenti
sulle misure di coercizione).*

Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia provvisoria e di-

chiara la cessazione delle altre misure di coercizione personale eventualmente disposte, salvo che debba provvedere a norma del secondo comma dell'articolo 290.

La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.

Sezione II. — *Sentenza di condanna.*

ART. 505.

(Condanna dell'imputato).

Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice, salvo quanto disposto nell'articolo 518, pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza.

Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.

Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della esecuzione della pena o la non menzione della condanna, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.

ART. 506.

(Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria).

Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolubile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

ART. 507.

(Condanna alle spese).

La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.

I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.

Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia provvisoria a norma dell'articolo 622.

Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese a norma delle disposizioni precedenti, la sentenza è rettificata nel modo indicato nell'articolo 129.

ART. 508.

(Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna).

Nei casi previsti dall'articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto, e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.

ART. 509.

(Pronuncia sulla falsità di documenti).

La falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata, accertata con sentenza di condanna, deve essere dichiarata nel dispositivo.

Con lo stesso dispositivo deve essere ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze, e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando può pregiudicare interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.

Il capo della sentenza che contiene la pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il caso che contiene la pronuncia sull'imputazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di sentenza di assoluzione.

Sezione III. — *Decisione*
sulle domande civili.

ART. 510.

(Condanna per la responsabilità civile).

Quando pronuncia sentenza di condanna il giudice decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno, proposta a norma dell'articolo 80 e seguenti. Nello stesso modo provvede in caso di estinzione del reato quando risulti già provata l'esistenza del fatto e la sua attribuzione all'imputato.

Se il giudice pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.

Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alla restituzione e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.

ART. 511.

(Condanna generica ai danni e provvisoria).

Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile competente per valore del luogo ove si è svolto il giudizio penale di primo grado, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.

A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati

al pagamento di una provvisionale nei limiti della quantità del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

ART. 512.

(Provvisoria esecuzione della sentenza civile).

La condanna alla restituzione ed al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva a richiesta della parte civile quando ricorrono giusti motivi.

La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.

ART. 513.

(Condanna alle spese relative alla azione civile).

Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma precedente o che assolve perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e del responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarli al risarcimento dei danni causati per colpa grave all'imputato o al responsabile civile.

ART. 514.

(Condanna del querelante alle spese ed ai danni).

Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell'articolo 432 per ciò che concerne la condanna del querelante alla rifu-

sione delle spese ed al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile.

ART. 515.

*(Pubblicazione della sentenza
come riparazione del danno).*

La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.

La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.

Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, la parte civile può procedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dell'obbligato.

CAPO III

ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE.

ART. 516.

*(Redazione della sentenza
in camera di consiglio).*

Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata, salvo quanto stabilito nell'articolo 518.

Qualora per ragioni di particolare complessità non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio vi si provvede in un momento successivo.

ART. 517.

(Pubblicazione della sentenza).

La sentenza è pubblicata mediante lettura in udienza fatta dal presidente o da un giudice del collegio. Alla lettura del

dispositivo segue quella della motivazione ovvero una esposizione riassuntiva della stessa.

La lettura equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.

Qualora la motivazione non sia redatta subito dopo la deliberazione, le ragioni del differimento sono esposte con la lettura del dispositivo.

ART. 518.

(Riapertura del dibattimento dopo la decisione sulla responsabilità).

Dopo la lettura del dispositivo che dichiara l'imputato responsabile, il giudice, quando è necessario approfondire la conoscenza della personalità dell'imputato, può disporre che si proceda a perizia criminologica e a tal fine ordina che il dibattimento sia riaperto osservando le forme stabilite nell'articolo 479.

Nello stesso modo procede quando occorre assumere perizia psichiatrica per compiere o rinnovare accertamenti sulla imputabilità.

Nell'udienza fissata a norma dell'articolo 479 il giudice procede all'esame dei periti a norma dell'articolo 473.

Il pubblico ministero e il difensore dell'imputato formulano le loro richieste e conclusioni.

La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura della discussione dagli stessi giudici che hanno deciso sulla responsabilità salvi i casi di assoluta impossibilità.

La sentenza di condanna o di proscioglimento per mancanza di imputabilità, redatta contestualmente in camera di consiglio, contiene anche la motivazione sulla responsabilità.

Gli effetti che la legge ricollega alla sentenza decorrono dalla pronuncia della decisione prevista dal presente articolo.

ART. 519.

(Requisiti della sentenza).

La sentenza contiene:

1) l'intestazione in nome del popolo italiano e la indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

2) le generalità dell'imputato, o quanto altro valga ad identificarlo, e quelle delle altre parti private;

3) l'imputazione;

4) l'indicazione delle conclusioni delle parti;

5) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e la enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie assunte a norma dell'articolo 470;

6) il dispositivo con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

7) la data e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente.

ART. 520.

(Correzione della sentenza).

Salvo quanto disposto dall'articolo 569 n. 4 quando manca o è incompleto alcuno dei requisiti previsti dall'articolo precedente si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'articolo 129.

ART. 521.

(Deposito della sentenza).

La motivazione è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione.

Quando la redazione dei motivi è stata differita, la sentenza è depositata in cancelleria entro il quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo se il dibattimento

si è protratto per meno di dieci giorni, ovvero entro il trentesimo giorno se il dibattimento ha avuto durata superiore. Il dirigente dell'ufficio può, per giustificato motivo, concedere una proroga non superiore a dieci giorni.

Il segretario sottoscrive la sentenza e vi appone la data del deposito.

Nel caso previsto dal primo comma l'avviso del deposito è notificato all'imputato contumace.

Nel caso previsto nel secondo comma l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.

LIBRO IV

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE

TITOLO I

PROCEDIMENTO ORDINARIO

ART. 522.

*(Norme applicabili
al procedimento davanti al pretore).*

Nel procedimento davanti al pretore, per tutto ciò che non è previsto dal presente titolo, in altre disposizioni, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme concernenti il procedimento davanti al tribunale.

ART. 523.

*(Indagini preliminari
e richieste del pubblico ministero).*

Compite le indagini preliminari il pubblico ministero entro il termine previsto dall'articolo 377 chiede al pretore di emettere decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna quando non ricorrono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

ART. 524.

(Misure di coercizione personale durante le indagini preliminari).

Il pubblico ministero, se non dispone la liberazione a norma dell'articolo 397 presenta la persona arrestata in flagranza al pretore per la convalida e i provvedimenti sulla libertà personale. La persona arrestata è presentata al pretore subito dopo il sommario interrogatorio e in ogni caso non oltre quarantotto ore dal momento in cui il pubblico ministero ha ricevuto il verbale di arresto.

Nell'udienza di convalida il pubblico ministero, se non chiede l'archiviazione, formula l'imputazione con richiesta di citazione a giudizio.

Il pretore, quando dispone una misura di coercizione personale durante le indagini preliminari, ordina la citazione a giudizio dell'imputato.

ART. 525.

(Prove non rinviabili al dibattimento).

Nel corso delle indagini preliminari il pretore, a richiesta del pubblico ministero o dell'indiziato, assume, con le forme previste per il giudizio, le prove che per la loro complessità o urgenza non sono rinviabili al dibattimento. L'esame dei testimoni è consentito qualora ricorrano le circostanze previste nell'articolo 374.

Il termine stabilito nell'articolo 523 è sospeso fino a quando non sia depositato il provvedimento che respinge la richiesta o il verbale che documenta l'assunzione della prova. In ogni caso la sospensione non può avere una durata superiore a novanta giorni.

Le prove assunte a norma del primo comma sono utilizzabili nel dibattimento.

ART. 526.

(Archiviazione).

Il pretore dispone l'archiviazione a richiesta del pubblico ministero. Se non ac-

coglie la richiesta emette decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna.

ART. 527.

(Decreto di citazione a giudizio).

Il pretore emette decreto di citazione a giudizio a richiesta del pubblico ministero e nel caso previsto nell'articolo precedente.

Il dibattimento deve essere fissato senza ritardo e in modo che tra il giorno in cui è pervenuta in cancelleria la richiesta del pubblico ministero e la data dell'udienza non decorrano più di due mesi.

Il decreto di citazione a giudizio è notificato, unitamente alla richiesta del pubblico ministero, almeno quindici giorni prima della data fissata per il dibattimento.

ART. 528.

(Ammissione dei testimoni).

Il pretore ammette a norma dell'articolo 471 i testimoni citati o presentati direttamente dalle parti al dibattimento.

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER DECRETO

ART. 529.

(Casi di procedimento per decreto).

Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, può chiedere al pretore di emettere decreto penale di condanna indicando la misura della pena e l'eventuale pena accessoria.

Il pretore, se non accoglie la richiesta del pubblico ministero, emette decreto di citazione a giudizio.

Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la possibilità di applicare una misura di sicurezza detentiva.

ART. 530.

(Requisiti del decreto di condanna e poteri del pretore).

Il decreto di condanna contiene:

1) le generalità dell'imputato e, quando occorre, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria;

2) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

3) la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;

4) il dispositivo;

5) l'avvertimento che il condannato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che, in caso di mancata opposizione, il decreto diventa esecutivo;

6) la data e la sottoscrizione del pretore e del cancelliere.

Con il decreto di condanna il pretore applica la pena, pone a carico del condannato le spese di procedimento, ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate e può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato ad istanza privata. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale dichiara altresì la responsabilità del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato e, se del caso, al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il pretore revoca il decreto di condanna ed emette senza ritardo decreto di citazione a giudizio.

Il decreto penale di condanna, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.

ART. 531.

(Opposizione).

Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto il condannato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del pretore che ha emesso il decreto o del pretore del luogo in cui si trova l'opponente.

La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il pretore che lo ha emesso. Nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.

L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma precedente, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.

L'opposizione può essere proposta anche dal pubblico ministero.

Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il pretore ordina l'esecuzione del decreto di condanna.

Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso in cassazione.

ART. 532.

(Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati).

Il decreto penale pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato diviene esecutivo nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione, salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo successivo.

Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dal solo civilmente obbligato

per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.

ART. 553.

(Giudizio di opposizione).

Il pretore, verificata l'ammissibilità della opposizione, revoca il decreto di condanna, emette senza ritardo decreto di citazione a giudizio e procede al dibattimento secondo le norme previste per il procedimento ordinario.

Quando pronuncia sentenza di condanna, il pretore può applicare una pena anche diversa e più grave di quella indicata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.

Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste o non costituisce reato il pretore revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

LIBRO V

IMPUGNAZIONI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 534.

(Regole generali).

La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.

Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle che possono dar luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza.

Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressa-

mente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

Per proporre un mezzo di impugnazione è necessario avervi interesse.

ART. 535.

(Ricorso immediato per cassazione).

La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione.

Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica il disposto dell'articolo 543.

ART. 536.

(Impugnazione del pubblico ministero).

Il procuratore della Repubblica può proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero presso la corte di assise, il tribunale, il pretore o il giudice istruttore.

Analogamente il procuratore generale può proporre impugnazione avverso le sentenze emesse dalla corte di assise di appello, dalla corte di appello, dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice istruttore.

Nei casi indicati nei commi precedenti l'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.

Della impugnazione del pubblico ministero è dato avviso alle altre parti entro trenta giorni dalla data della proposizione, a pena di inammissibilità.

L'avviso è notificato a cura della segreteria del pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione.

ART. 537.

(Impugnazione dell'imputato).

L'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

I genitori per i figli minori sottoposti alla loro potestà o il tutore per le persone soggette a tutela possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.

L'impugnazione può essere proposta anche dal difensore. L'imputato può tuttavia togliere effetto, con la propria dichiarazione contraria, nei modi previsti per la rinuncia, all'impugnazione proposta dal suo difensore. Se si tratta di minori o di altri incapaci, è necessario che la dichiarazione sia integrata dal consenso di almeno uno dei genitori o del tutore.

ART. 538.

(Istanza della persona offesa).

La persona offesa, anche se non costituita parte civile, può chiedere, con istanza motivata, al pubblico ministero di proporre impugnazione contro la sentenza di assoluzione o di proscioglimento, per l'accertamento del reato.

L'istanza, con l'annotazione delle determinazioni del pubblico ministero, è allegata agli atti del procedimento.

ART. 539.

(Impugnazione per i soli interessi civili).

La parte che impugna una sentenza per i soli interessi civili deve far notificare l'impugnazione entro dieci giorni alle altre parti, a pena di inammissibilità.

Il giudizio sull'impugnazione è trattato e deciso con le forme ordinarie del processo penale.

ART. 540.

(Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili).

L'imputato può proporre impugnazione contro i soli capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile e contro quelli relativi alla

rifusione delle spese processuali. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di proscioglimento per estinzione del reato estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali.

ART. 541.

(Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria).

Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali. L'impugnazione è proposta nei casi consentiti e col mezzo che la legge attribuisce all'imputato.

Analogo diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che sia stata condannata.

ART. 542.

(Impugnazione della parte civile).

La parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. L'impugnazione non sospende l'esecuzione della sentenza per gli effetti penali.

ART. 543.

(Conversione delle impugnazioni).

Quando contro lo stesso o contro distinti capi della sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso

per cassazione si converte nell'appello se sono stati osservati i termini e le forme previsti dalla legge.

ART. 544.

(Forma dell'impugnazione).

L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati specificamente i motivi per i quali l'impugnazione è proposta.

ART. 545.

(Presentazione dell'impugnazione).

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto d'impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato con delega scritta, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il cancelliere vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto, lo sottoscrive e lo unisce agli atti del procedimento.

Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero nella forma di cui al primo comma.

ART. 546.

(Spedizione dell'atto di impugnazione).

Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con atto da trasmettersi col mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Il cancelliere allega agli atti la busta recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la riceve e la propria sottoscrizione.

Se si tratta di parti private o di difensori, la loro sottoscrizione deve essere

autenticata da un notaio o dal sindaco o dal giudice conciliatore o da un membro del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori.

ART. 547.

(Termini dell'impugnazione).

Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Nel caso previsto nell'articolo precedente, il termine decorre dalla data di spedizione.

Qualora la sentenza sia stata pronunciata nel dibattimento e contenga anche la motivazione, il termine decorre dalla lettura in udienza a norma dell'articolo 517. Per il contumace il termine decorre dalla notificazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Quando più soggetti sono legittimati a proporre impugnazione in rappresentanza della stessa parte, il termine decorre dall'ultima notificazione.

Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione nuovi motivi nel numero di copie necessarie per tutte le altre parti.

ART. 548.

(Impugnazione di ordinanze emesse nel giudizio).

Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta a pena di inammissibilità soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. La impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.

L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.

ART. 549.

(Estensione dell'impugnazione).

Nel caso di concorsi di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.

L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

Se l'impugnazione è inammissibile, ne cessano gli effetti in relazione a tutte le persone indicate nei commi precedenti.

ART. 550.

(Sospensione dell'esecuzione).

Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa salvo che la legge disponga altrimenti.

Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di misure di coercizione personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.

ART. 551.

(Rinuncia all'impugnazione).

Il pubblico ministero può rinunciare all'impugnazione proposta. Egualmente possono rinunciare all'impugnazione da esse proposta le parti private, anche per mezzo di procuratore speciale.

La dichiarazione di rinuncia è presentata ad uno degli organi competenti a ricevere la impugnazione ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.

ART. 552.

*(Trasmissione di atti
in seguito all'impugnazione).*

Adempiute le formalità prescritte, il presidente o un giudice da lui delegato o il pretore che ha emesso il provvedimento impugnato dispone senza ritardo la trasmissione degli atti del procedimento, della copia del provvedimento impugnato e dell'atto di impugnazione alla cancelleria del giudice competente a conoscere della impugnazione.

ART. 553.

(Inammissibilità dell'impugnazione).

L'impugnazione è inammissibile:

- 1) quando è stata proposta da chi non ne aveva diritto;
- 2) quando si tratta di provvedimento inoppugnabile;
- 3) quando risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dall'articolo 544 ovvero non sono state osservate le disposizioni degli articoli 545, 546, 547 e 548;
- 4) quando non sono state eseguite le modificazioni previste dagli articoli 536 e 539;
- 5) quando l'impugnazione è stata proposta da chi non ne aveva interesse;
- 6) quando vi è stata rinuncia alla impugnazione.

L'inammissibilità è deliberata anche d'ufficio, con ordinanza con la quale il giudice dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

L'ordinanza è notificata a chi propone l'impugnazione e al suo difensore ed è soggetta a ricorso in cassazione.

L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del primo comma, può essere dichiarata nel dibattimento o in sentenza o nel grado successivo di giudizio.

ART. 554.

(Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione).

Col provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento.

I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo 549 sono condannati alle spese in solido con l'imputato che propone l'impugnazione.

L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi è stato prosciolto.

Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili la parte privata soccombente è condannata alle spese.

TITOLO II

APPELLO

ART. 555.

(Casi di appello dell'imputato).

L'imputato può appellare contro la sentenza:

- 1) di condanna;
- 2) di proscioglimento per estinzione del reato, pronunciata a seguito dell'esclusione di un'aggravante o dell'applicazione di un'attenuante, ovvero a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze;
- 3) di proscioglimento perché trattasi di persona non imputabile;
- 4) di proscioglimento per ogni altra causa quando sia stata applicata o possa applicarsi una misura di sicurezza.

Il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica possono appellare contro le sentenze della corte d'assise e del tribunale.

Il procuratore della Repubblica e il rappresentante del pubblico ministero

presso il pretore possono appellare contro le sentenze del medesimo giudice.

Sono inappellabili le sentenze relative a contravvenzioni punibili con la sola ammenda.

ART. 556.

(Giudice competente).

Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale e dal pretore decide la corte d'appello.

Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.

ART. 557.

(Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio d'appello).

In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto negli articoli seguenti.

ART. 558.

(Cognizione del giudice di appello).

L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

Quando appellante è il pubblico ministero:

1) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare, quando occorre, misure di sicurezza e ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

2) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronun-

ciare condanna, applicando insieme con la pena gli altri provvedimenti menzionati nel n. 1, ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

3) in tutti i casi il giudice che conferma la sentenza può applicare, modificare e escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

Quando appellante è il solo imputato il giudice non può infliggere una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nella prima parte di questo articolo, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

In ogni caso, se l'appello dell'imputato è accolto in ordine alle circostanze, al concorso di reati, anche se unificati dal vincolo della continuazione, la pena complessiva irrogata deve essere corrispondentemente diminuita.

Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna a norma dell'articolo 175 del codice penale e una o più circostanze attenuanti del reato.

Quando risulta una causa di proscioglimento, il giudice la dichiara indipendentemente dai motivi proposti.

ART. 559.

(Cognizione del giudice sull'appello della sola parte civile).

L'appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato attribuisce al giudice la cognizione solo in ordine alle domande della parte civile ferma restando la pronuncia di primo grado per gli effetti penali.

ART. 560.

(Inammissibilità per manifesta infondatezza).

La parte che ritiene manifestamente infondati i motivi presentati dalle altre parti, può chiedere, con atto motivato, che la corte dichiari in camera di consiglio l'inammissibilità della impugnazione.

Il presidente fa notificare alle altre parti ed ai difensori avviso della richiesta, con avvertimento che esse possono presentare osservazioni scritte entro quindici giorni dalla notificazione.

Scaduto l'ultimo termine, la corte provvede entro i quindici giorni successivi. Se vi è unanimità dei suoi componenti, pronuncia ordinanza di inammissibilità; altrimenti dispone che si proceda al dibattimento.

Si osservano le disposizioni previste nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 553.

ART. 561.

(Atti preparatori al giudizio).

Fuori dei casi previsti dagli articoli 553 e 560, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o se può ricorrere uno dei casi di estensione dell'impugnazione; ovvero se l'appello è proposto per i soli interessi civili.

E ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

ART. 562.

(Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili).

Se il giudice di primo grado ha ommesso di pronunciare sull'istanza di provvisoria esecuzione, proposta a norma del

primo comma dell'articolo 512 ovvero l'ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale provvede con ordinanza in camera di consiglio.

Il responsabile civile e l'imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca e la sospensione della provvisoria esecuzione.

Su istanza delle stesse parti il giudice d'appello può disporre con ordinanza in camera di consiglio che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria quando possa derivarne grave ed irreparabile danno.

ART. 563.

(Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale).

Se taluna delle parti abbia chiesto nell'atto di appello o nei nuovi motivi presentati a norma dell'articolo 547 la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta nei limiti della richiesta, salvo che quest'ultima sia manifestamente infondata.

Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di inammissibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore ai dieci giorni.

ART. 564.

(Assunzione di nuove prove).

Il giudice provvede a norma del secondo e terzo comma dell'articolo precedente se nell'atto di appello o nei nuovi motivi indicati nell'articolo 547 è stata chiesta l'assunzione di nuove prove, che non siano irrilevanti.

L'assunzione di nuove prove, sopravvenute o scoperte dopo il decorso del termine per la presentazione dei motivi di appello, è disposta, nei limiti di cui al

primo comma, anche qualora la richiesta sia presentata nel corso del dibattimento.

In base ai risultati delle nuove prove assunte a norma dei commi precedenti, la rinnovazione totale o parziale dell'istruzione dibattimentale può essere disposta anche se non richiesta anteriormente.

ART. 565.

(Lecture dibattimentali).

Nel dibattimento di appello può essere data lettura, anche d'ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dall'articolo 483 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

ART. 566.

(Dichiarazione di nullità per omessa o irregolare contestazione).

Se il fatto per il quale il giudice di primo grado ha pronunciato sentenza di condanna è diverso da come descritto nell'ordinanza di rinvio a giudizio o di giudizio immediato, e non è stato osservato quanto disposto negli articoli 489, 492 e 493 il giudice d'appello dichiara la nullità della sentenza e rimette gli atti al giudice di primo grado.

Se nelle ipotesi previste dall'articolo 490 il giudice di primo grado ha pronunciato sentenza di condanna senza che si sia proceduto alla regolare contestazione, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza nella parte relativa al reato concorrente o alla circostanza ed elimina le relative pene.

Il giudice di appello provvede con sentenza.

Se il giudice di primo grado ha pronunciato condanna per un fatto nuovo non enunciato nell'ordinanza di rinvio a giudizio o di giudizio immediato, senza che sia stato osservato quanto disposto negli articoli 491 e 492 il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza, disponendo che ne sia data notizia al pubblico ministero che deve promuovere l'azione penale.

ART. 567.

(*Discussione finale*).

Nel caso in cui non si proceda alla rinnovazione totale o parziale dell'istruzione dibattimentale, né ad assunzione di nuove prove, il presidente, esaurita la trattazione delle eventuali questioni preliminari e disposte le letture di cui all'articolo 565 invita le parti alla discussione finale.

Per la discussione si osservano le disposizioni previste dall'articolo 495.

ART. 568.

(*Sentenza*).

Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che la azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, decide nel merito, dopo aver ordinato, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento.

Esaurita la discussione il giudice pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.

Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive.

Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria al giudice di primo grado, quando questi è competente per l'esecuzione e non è stato proposto ricorso per cassazione.

TITOLO III

RICORSO PER CASSAZIONE

Sezione I. — *Casi nei quali si può ricorrere.*

ART. 569.

(*Motivi di ricorso, provvedimenti impugnabili*).

Il ricorso per cassazione può proporsi per i seguenti motivi:

1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme

giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

2) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

3) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza;

4) mancanza o contraddittorietà della motivazione nei casi in cui il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato o dipende dall'omesso esame delle richieste delle parti ovvero delle prove contrarie a quelle poste a base della decisione.

Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 535, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

ART. 570.

(Ricorso dell'imputato).

L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna e quella di proscioglimento.

Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardino le misure di sicurezza o le spese processuali.

ART. 571.

(Ricorso del pubblico ministero).

Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento, pronunciata in grado di appello.

Il procuratore della Repubblica può ricorrere per cassazione contro le sentenze

non appellabili, di condanna o di proscioglimento, pronunciate dal tribunale o dal pretore.

Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 535 e da altre disposizioni di legge.

ART. 572.

(Cognizione del giudice di cassazione).

Il ricorso attribuisce al giudice di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.

Quando risulta una causa di proscioglimento, la corte di cassazione la dichiara indipendentemente dai motivi proposti. La corte decide altresì le questioni deducibili in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

ART. 573.

(Sospensione della prescrizione).

Dalla proposizione del ricorso fino alla pronuncia della sentenza della corte di cassazione, i termini di prescrizione del reato restano sospesi.

Sezione II. — *Procedimento.*

ART. 574.

(Atti preliminari).

Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti a norma dell'ordinamento giudiziario.

Il presidente, anche d'ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite, se lo ritiene opportuno per la speciale importanza delle questioni proposte ovvero per dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore.

Il cancelliere trasmette immediatamente gli atti al procuratore generale che deve restituirli almeno quindici giorni prima della udienza. Il cancelliere, inoltre, almeno sessanta giorni prima della data della udienza, ne dà avviso al pubblico ministero ricorrente ed ai difensori nominati per il ricorso ovvero a quelli che hanno assistito le parti nel precedente grado di giudizio. L'avviso contiene anche l'indicazione che il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio.

ART. 575.

(Nuovi motivi).

Se il ricorso è stato proposto nelle forme e nei termini previsti dalla legge, il pubblico ministero ricorrente e i difensori possono presentare nuovi motivi fino a quindici giorni prima dell'udienza, presso la cancelleria della corte. Il cancelliere provvede al deposito dei motivi, ponendoli a disposizione delle altre parti.

ART. 576.

(Procedimento in camera di consiglio).

Quando è proposta ovvero è rilevata d'ufficio una delle cause di inammissibilità del ricorso la corte di cassazione procede in camera di consiglio.

Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve risolvere un conflitto di competenza, ovvero deve decidere sulla rimessione dei procedimenti, sull'astensione o ricusazione del giudice e su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento.

Nei casi indicati dai commi precedenti la corte decide con ordinanza sulle conclusioni scritte presentate dal procuratore

generale e dai difensori a norma del quinto comma ferma restando la facoltà per i medesimi di intervenire in camera di consiglio quando sia previsto dalla legge.

Nei casi indicati dal primo comma, la richiesta di inammissibilità del ricorso proposta dal procuratore generale o dal difensore è depositata nella cancelleria della corte. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, gli interessati possono presentare nuovi motivi, nonché memorie in ordine alla richiesta.

Nel giorno stabilito per la decisione, la corte, se non accoglie la richiesta, fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica.

ART. 577.

(Sospensione dell'esecuzione della condanna civile).

A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando possa derivarne grave e irreparabile danno.

ART. 578.

(Difensori).

Le parti private sono rappresentate davanti alla corte di cassazione da difensori iscritti nell'albo speciale della corte medesima. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori. Il difensore può essere nominato nell'atto di ricorso o successivamente.

Al ricorrente che ne sia privo, il presidente del collegio che deve giudicare nomina un difensore d'ufficio con il decreto con cui fissa l'udienza per la discussione.

Quando il ricorso concerne i soli interessi civili, il presidente nomina un difensore al ricorrente se questi ne fa domanda e presenta i documenti richiesti per l'ammissione al patrocinio statale per i non abbienti.

ART. 579.

(Dibattimento).

Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.

Le parti private possono comparire soltanto per mezzo dei loro difensori. Il presidente nomina un difensore all'imputato che ne sia privo.

Dopo la requisitoria del pubblico ministero i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono, nell'ordine, le loro difese. Non sono ammesse repliche.

Sezione III. — Sentenza.

ART. 580.

(Deliberazione e pubblicazione della sentenza).

La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo la discussione, salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 499 e 519.

Se non provvede a norma degli articoli 582, 584 e 585 la corte respinge o dichiara inammissibile il ricorso.

La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.

Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.

ART. 581.

(Motivazione e deposito della sentenza).

Conclusa la deliberazione, il presidente o il giudice da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili.

La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.

Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalità.

Subito dopo, il cancelliere provvede alla sottoscrizione e al deposito della sentenza.

ART. 582.

(Sentenza delle sezioni unite).

Prima della scadenza del termine indicato dal secondo comma dell'articolo precedente, le sezioni unite sono nuovamente convocate in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. La sentenza è sottoscritta da tutti i componenti del collegio.

ART. 583.

(Rettificazione di errori non determinanti annullamento).

Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia deve specificare nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti e ordinare che siano comunicate al giudice che pronunciò la sentenza impugnata.

Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la

quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.

La disposizione del comma precedente si applica altresì nei casi di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la dichiarazione di ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

ART. 584.

(Annullamento senza rinvio).

Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:

1) se il fatto non costituisce reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;

2) se il reato non è di competenza del giudice ordinario;

3) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione;

4) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;

5) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 494 in relazione ad un reato concorrente o a una circostanza aggravante;

6) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 494 in relazione ad un fatto nuovo;

7) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona;

8) se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata ed un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;

9) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello;

10) in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio, ovvero può essa medesima nei limiti della propria competenza dare i provvedimenti necessari.

ART. 585.

(Effetti dell'annullamento senza rinvio).

Nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo precedente la corte ordina che gli atti siano trasmessi all'autorità competente, che essa designa; in quello previsto dal n. 6, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 566; in quello previsto dal n. 8, ordina la esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma se si tratta di una sentenza di condanna ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave; in quello previsto dal n. 9, ordina l'esecuzione della sentenza di primo grado; e in quello previsto dal n. 10, dà i provvedimenti che occorrono.

La corte di cassazione, quando ne è il caso, dichiara la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza ordinate con la sentenza annullata.

ART. 586.

(Annullamento della sentenza ai soli effetti civili).

La corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile, rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

Se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione dell'imputato, la corte annulla la sentenza per i soli effetti civili. Ferma la pronuncia per gli effetti penali, l'azione civile può essere riproposta davanti al giudice civile competente in primo grado.

ART. 587.

(Annullamento con rinvio).

Fuori dei casi previsti dall'articolo 584 e dal primo comma dell'articolo 586:

1) se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pro-

nunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

2) se è annullata una sentenza di condanna per fatto diverso a norma del primo comma dell'articolo 494 la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata;

3) se è annullata la sentenza di un giudice istruttore o la sentenza pronunciata dal tribunale in seguito ad appello istruttorio, gli atti sono trasmessi per nuova deliberazione rispettivamente allo stesso ufficio di istruzione o allo stesso tribunale.

Quando la cognizione del fatto per cui è stato dichiarato non doversi procedere spetta al pretore, la corte di cassazione ordina che gli atti siano trasmessi per il giudizio al pretore competente;

4) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale o di un pretore, la corte di cassazione dispone il rinvio per il giudizio al corrispondente ufficio che ha sede nel capoluogo di circoscrizione più vicino.

ART. 588.

(Annullamento parziale).

Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.

La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione è riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L'ordinanza può essere pronunciata d'ufficio ovvero su domanda del presidente del collegio che deve giudicare per rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo collegio, del pretore o della parte privata in-

teressata. La domanda si propone senza formalità.

La corte di cassazione provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

ART. 589.

(Giudizio di rinvio dopo annullamento).

Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto stabilito dall'articolo 560.

Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge.

Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

Non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità anche assolute verificatesi nei precedenti giudizi o nell'istruzione.

Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale. Lo imputato che può giovare di tale effetto estensivo, deve essere citato ed ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.

ART. 590.

(Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio).

La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.

In ogni caso non possono proporsi motivi di impugnazione non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero la inosservanza della disposizione del terzo comma dell'articolo precedente.

ART. 591.

(Provvedimenti conseguenti alla sentenza).

In caso di annullamento con rinvio, il cancelliere della corte di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio.

In caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, il cancelliere trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata.

In caso di annullamento senza rinvio, il cancelliere trasmette al giudice indicato nel comma precedente gli atti e la copia della sentenza.

In ogni caso il cancelliere del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della corte.

ART. 592.

(Effetti della sentenza sulle misure di coercizione personale).

Quando in seguito alla pronuncia della corte di cassazione deve cessare una misura di coercizione personale, il cancelliere ne comunica con urgenza il dispositivo al pubblico ministero presso il giudice che aveva pronunciato la decisione impugnata perché dia i provvedimenti occorrenti.

TITOLO IV

REVISIONE

ART. 593.

(Condanne soggette a revisione).

È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.

ART. 594.

(Casi di revisione).

La revisione è ammessa:

1) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;

2) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato, in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste nell'articolo 3;

3) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove, che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato dev'essere prosciolto a norma dell'articolo successivo;

4) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto preveduto dalla legge come reato.

ART. 595.

(Limiti della revisione).

Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione, devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere assolto a norma dell'articolo 502 ovvero dev'essere prosciolto a norma degli articoli 501 e 503.

ART. 596.

(Legittimazione all'istanza di revisione).

Possono chiedere la revisione:

1) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il con-

dannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto;

2) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna o il procuratore generale presso la corte di cassazione. La parte privata interessata può unire la propria istanza a quella del pubblico ministero.

ART. 597.

(Istanza di revisione).

L'istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e dev'essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti nella cancelleria della corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'articolo 594, all'istanza devono essere unite le copie autentiche delle sentenze ivi indicate.

Nel caso indicato dal numero 4 dell'articolo 594, all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi previsto.

ART. 598.

(Declaratoria d'inammissibilità).

Quando l'istanza è proposta senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 593, 594, 595, 596 e 597 e del secondo comma dell'articolo 604 ovvero risulta manifestamente infondata o irrilevante, la corte d'appello la dichiara inammissibile con ordinanza e può condannare il privato che propose l'istanza al pagamento di una somma non superiore a lire un milione a favore della cassa delle ammende.

Contro tale ordinanza possono ricorrere per cassazione il condannato e colui

che propone l'istanza. In caso di accoglimento del ricorso, la corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione alla corte d'appello che ha sede nel capoluogo di circoscrizione più vicino.

ART. 599.

(Sospensione dell'esecuzione).

La corte d'appello può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure di coercizione personale previste negli articoli 269, 270, 271 e 272. In ogni caso di inosservanza della misura la corte d'appello revoca l'ordinanza e dispone l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Contro l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione può ricorrere per cassazione il pubblico ministero, il condannato può ricorrere contro l'ordinanza di revoca.

ART. 600.

(Giudizio di revisione).

Il presidente della corte d'appello emette il decreto di citazione e ne dispone la notificazione a norma degli articoli 441 e 442.

Si osservano le disposizioni del Titolo I e del Titolo II del libro III in quanto siano applicabili nei limiti imposti dall'oggetto dell'istanza di revisione.

ART. 601.

(Sentenza).

La sentenza è deliberata secondo le norme stabilite dagli articoli 497, 498, 499 e 500.

Con la sentenza di accoglimento, il giudice dispone la revoca della precedente sentenza di condanna ed indica la formula del proscioglimento.

Il giudice non può pronunciare sentenza di accoglimento per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio né per ragioni diverse da quelle indicate nell'istanza di revisione.

Quando l'istanza risulta infondata il giudice la rigetta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali. Quando l'esecuzione è stata sospesa a norma dell'articolo 599 il procuratore generale emette ordinanza di carcerazione se la pena non sia stata interamente eseguita.

ART. 602.

(Revisione a favore del condannato defunto).

In caso di morte del condannato dopo la presentazione dell'istanza di revisione, il presidente della corte d'appello nomina un curatore il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato. Se l'istanza era stata proposta in vita del condannato da un suo prossimo congiunto questi diviene curatore di diritto dopo la morte del condannato.

Quando il giudizio di revisione risulta favorevole alla persona deceduta, il giudice ordina che la sentenza sia annotata nell'atto di morte, se da questo risulta che il decesso avvenne in carcere o in luogo destinato a misure di sicurezza detentiva. Tale annotazione è fatta senza ritardo a cura del cancelliere.

ART. 603.

(Provvedimenti sulle spese e gli effetti civili in caso di accoglimento dell'istanza di revisione).

La corte di appello, quando pronuncia sentenza di accoglimento dell'istanza di revisione, anche nel caso previsto dall'articolo precedente, provvede in ordine alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecunia-

rie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile.

ART. 604.

(Impugnabilità della sentenza).

Contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revisione possono proporre ricorso per cassazione coloro che abbiano proposto l'istanza. Può altresì proporre ricorso il procuratore generale, se la sentenza ha accolto l'istanza.

La sentenza che dichiara inammissibile l'istanza o la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova istanza fondata su elementi diversi.

ART. 605.

(Pubblicazione della sentenza di accoglimento dell'istanza).

La sentenza di accoglimento dell'istanza pronunciata nel giudizio di revisione, a richiesta dell'interessato, è affissa per estratto a cura del cancelliere nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza dell'interessato medesimo. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.

Su richiesta dell'interessato il presidente della corte d'appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura del cancelliere in un quotidiano nazionale, indicato dall'interessato stesso; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.

ART. 606.

(Riparazione dell'errore giudiziario).

Chi è stato assolto o prosciolto in sede di revisione, se per dolo o colpa grave non ha dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario, ha diritto ad

un'equa riparazione commisurata alla durata dell'eventuale carcerazione o internamento ed alle conseguenze personali o familiari derivanti dalla condanna.

La riparazione si attua mediante versamento di una somma di denaro oppure, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia; l'avente diritto, su domanda, può essere accolto, a spese dello Stato, in un istituto a scopo di cura e di educazione.

ART. 607.

(Riparazione in caso di morte).

Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli o sorelle, agli affini entro il primo grado ed alle persone legate da vincolo di adozione o di affiliazione con quella deceduta.

A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma dovrà essere ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate a ciascuna dall'errore.

Il diritto alla riparazione non spetta al coniuge al quale sia stata addebitata la separazione giudiziale a norma del secondo comma dell'articolo 151 del codice civile; né alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall'articolo 463 dello stesso codice.

ART. 608.

(Domanda di riparazione).

La domanda di riparazione è proposta, a pena d'inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione, ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della

corte d'appello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile.

Le persone indicate nell'articolo precedente possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'articolo 602, ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.

ART. 609.

(Procedimento e decisione).

La domanda di riparazione è notificata senza ritardo, a cura del cancelliere, al ministero del tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte.

La corte d'appello, previo avviso al pubblico ministero e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda e il ministero del tesoro, decide in camera di consiglio osservando le forme sull'articolo 127.

L'ordinanza è notificata al pubblico ministero e a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.

Gli interessati che dopo aver ricevuto la notificazione dell'avviso indicato nel secondo comma, non hanno partecipato al procedimento decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.

Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisoria a titolo di alimenti.

ART. 610.

(Risarcimento del danno e riparazione).

Nel caso previsto dal numero 4 dell'articolo 594, lo Stato che ha corrisposto la riparazione si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.

LIBRO VI

ESECUZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

GIUDICATO

ART. 611.

*(Irrevocabilità delle sentenze
e dei decreti penali).*

Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.

Quando l'impugnazione è ammessa, la sentenza diviene irrevocabile dopo la scadenza dei termini per proporla senza che essa sia stata proposta dalla persona legittimata. Negli altri casi la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui la corte di cassazione ha pronunciato il rigetto del ricorso o l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ovvero è divenuta irrevocabile l'ordinanza di inammissibilità.

Le sentenze istruttorie diventano irrevocabili quando non ricorrono più le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 436.

I decreti penali diventano irrevocabili dopo la scadenza del termine per proporre l'opposizione ovvero dopo che sia divenuta irrevocabile l'ordinanza di inammissibilità.

ART. 612.

(Divieto di un secondo processo).

L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuto irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a processo penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 73 e 359.

ART. 613.

(Esecuzione delle sentenze e dei decreti penali).

Salvo quanto previsto dagli articoli 431 e 504 le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.

Le sentenze istruttorie anche se revocabili a norma dell'articolo 436 hanno forza esecutiva quando non sono più soggette ad impugnazione.

Il cancelliere del giudice competente a norma delle disposizioni del titolo seguente, trasmette senza ritardo al pubblico ministero l'estratto della sentenza o la copia del decreto penale.

ART. 614.

(Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno).

La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento che il fatto sussiste e che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato.

ART. 615.

(Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo).

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito parte civile nel processo penale.

La medesima efficacia consegue altresì nel giudizio amministrativo per responsabilità disciplinare.

CAPO II

PROCEDIMENTO

ART. 616.

(Funzioni del pubblico ministero).

Il pubblico ministero presso il giudice della esecuzione o presso il magistrato o la sezione di sorveglianza, promuove d'ufficio l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.

Il pubblico ministero può intervenire e proporre le sue richieste al giudice competente in tutti i procedimenti di esecuzione.

Quando occorre, egli può chiedere il compimento di singoli atti ad un ufficio del pubblico ministero di altra sede.

ART. 617.

(Promovimento dell'esecuzione di pene e di misure di sicurezza detentive).

Per l'esecuzione di pene o di misure di sicurezza detentive il pubblico ministero emette ordine di carcerazione o di internamento. L'ordine contiene le generalità della persona condannata o a cui è stata applicata una misura di sicurezza o quanto altro valga ad identificarla, l'imputato e il dispositivo che risultano dalla sentenza o dal decreto penale nonché l'ordine di condurre il condannato o il prosciolto in un istituto di esecuzione o, provvisoriamente, in un istituto di custodia. L'esecuzione dell'ordine è compiuta a norma degli articoli 266 e 283.

Se non vi è sospetto di fuga e la durata della pena da eseguire non è superiore a sei mesi, prima di emettere l'ordine di carcerazione il pubblico ministero fa notificare al condannato l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro cinque giorni. Nei confronti dei membri del Parlamento e dei giudici della corte costituzionale non si può promuovere l'esecuzione di pene o di misure di sicurezza de-

tentive, in mancanza di autorizzazione. Eguale autorizzazione è richiesta per mantenere in detenzione un membro del Parlamento o un giudice della corte costituzionale in esecuzione di una sentenza.

ART. 618.

(Promovimento dell'esecuzione di altre misure di sicurezza).

Per l'esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive e patrimoniali, il pubblico ministero presenta richiesta al giudice competente.

ART. 619.

(Promovimento dell'esecuzione di pene accessorie).

Per l'esecuzione di pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, comunica il dispositivo della sentenza di condanna, indicando le pene accessorie da eseguire qualora non risultano dal dispositivo, agli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna al giudice civile competente.

Quando vi è stato riconoscimento di una sentenza penale straniera, all'eventuale applicazione di pene accessorie provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha dichiarato il riconoscimento.

ART. 620.

(Organi e procedimento di esecuzione).

Il giudice dell'esecuzione, il magistrato e la sezione di sorveglianza, nelle materie di loro competenza previste da questo codice, procedono, a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato, a norma dell'articolo 127.

Quando occorre assumere prove, si procede in contraddittorio nel corso della udienza in camera di consiglio. Ai fini del giudizio sulla pericolosità sono acquisite le risultanze dell'osservazione scientifica prevista dalla legge penitenziaria e delle indagini compiute nel processo di cognizione.

In deroga al disposto del quinto comma dell'articolo 127 il ricorso contro l'ordinanza ne sospende l'esecuzione, salvo che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.

Per la proposizione del ricorso si osservano, in quanto applicabili le disposizioni generali sulle impugnazioni e per la decisione quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.

CAPO III

SPESE PROCESSUALI

ART. 621.

(Anticipazione delle spese).

Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti.

Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l'obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 622.

(Spese della custodia provvisoria).

Quando l'imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia provvisoria, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.

Se la custodia provvisoria supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.

All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.

ART. 623.

(Provvedimenti in caso d'insolubilità).

Il cancelliere del giudice che ha pronunciato sentenza di condanna alla rifusione delle spese anticipate dallo Stato, comunica per le necessarie informazioni le generalità dell'obbligato dichiarato insolubile all'ufficio provinciale di polizia tributaria, indicando il titolo e l'ammontare del credito.

L'ufficio di polizia tributaria assume prontamente informazioni sulle reali condizioni economiche della persona dichiarata insolubile e su ogni mutamento in esse avvenuto. Quando gli risulta la solvibilità comunica senza ritardo le informazioni al cancelliere che gliele ha richieste, il quale procede sollecitamente al recupero del credito.

ART. 624.

(Spese per la pubblicazione di sentenze nei giornali ed obbligo di inserzione).

Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale deve pubblicare senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi di tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per la esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.

Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale designato, deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata od autorizzata a provvedervi, previa anticipazione della spesa per l'importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale.

La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale da unirsi a ciascuna copia di questo e in unico contesto esattamente riprodotto.

Se il direttore o il vice direttore responsabile del giornale contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia a pagare una somma fino a lire un milione a favore della cassa delle ammende.

ART. 625.

(Controversie sulle spese processuali).

Se sorge controversia sull'attribuzione o sulla liquidazione delle spese di cui agli articoli precedenti, la competenza a decidere spetta al giudice dell'esecuzione che provvede con le forme stabilite dall'articolo 127.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI
GIURISDIZIONALI

CAPO I

Giudice dell'esecuzione.

ART. 626.

(Competenza del giudice dell'esecuzione).

Salvo diversa disposizione di legge, la competenza a conoscere le materie attribuite al giudice dell'esecuzione appartiene al giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale ovvero, in caso di pluralità, quello di tali provvedimenti divenuto irrevocabile per ultimo. Se è stato proposto appello, la competenza appartiene al giudice di secondo grado in caso di riforma della sen-

tenza impugnata, salvo che la riforma riguardi soltanto le disposizioni civili.

Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, la competenza appartiene al giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro sentenza inappellabile, e al giudice indicato nel comma precedente, negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

Se il giudice competente è la corte di assise o la corte di assise di appello, durante la chiusura della sessione provvede rispettivamente il tribunale o la corte di appello. Quando vi è stato riconoscimento di sentenza penale straniera, è competente la corte di appello che lo ha dichiarato.

ART. 627.

(Dubbio sull'identità della persona detenuta o internata).

Se sorge dubbio sull'identità della persona detenuta o internata il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione, anche a mezzo della polizia giudiziaria. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi la esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità personale rimane incerta, provvede a norma dell'articolo 73.

ART. 628.

(Persona condannata per errore di nome).

Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme indicate nell'articolo 129 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome nel procedimento stesso; altrimenti provvede ai

sensi del numero 3 dell'articolo 594. In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa.

ART. 629.

(Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona).

Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice dell'esecuzione dichiara doversi eseguire la sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre.

Quando le pene irrogate sono di specie diversa, se si tratta di pene pecuniarie e di pene detentive, si applica la pena pecuniaria; tuttavia, nel caso di conversione, la reclusione o l'arresto non possono superare la durata della pena detentiva irrogata nell'altra sentenza. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa si applica la pena di minore entità.

Quando le pene irrogate sono identiche, si ordina l'esecuzione della sentenza divenuta irrevocabile per prima. Si tiene conto dell'eventuale applicazione di pene accessorie e degli altri effetti penali.

Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.

Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali ovvero di sentenze e di decreti.

Se più sentenze di proscioglimento sono state emesse dal giudice istruttore nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice dell'esecuzione dichiara doversi eseguire la sentenza più favorevole, revocando le altre. Nello stesso modo si provvede in caso di più sentenze di proscioglimento pronunciate in giudizio. Se una sentenza di proscioglimento è stata emessa dal giudice istruttore e altra sentenza di proscioglimento è stata pronunciata in giudizio, è dichiarata esecutiva quest'ultima.

Se si tratta di una sentenza di proscioglimento anche emessa dal giudice istruttore e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice dichiara doversi eseguire la sentenza di proscioglimento, revocando le decisioni di condanna.

ART. 630.

(Questioni sul titolo esecutivo).

Quando il giudice dell'esecuzione accerta che la sentenza o il decreto penale mancano o non sono divenuti esecutivi, lo dichiara con ordinanza e dispone, se occorre, la liberazione del detenuto. Dispone inoltre la rinnovazione della notificazione della sentenza per estratto o del decreto.

La rinnovazione è disposta anche quando l'imputato è stato illegittimamente dichiarato irreperibile.

Il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al giudice di cognizione competente, qualora l'imputato abbia proposto impugnazione; altrimenti trasmette gli atti al pubblico ministero affinché promuova nuovamente l'esecuzione.

Qualora l'interessato proponga contemporaneamente incidente di esecuzione e impugnazione contro lo stesso provvedimento, il giudice dell'esecuzione, se rileva che la sentenza o il decreto penale mancano o non sono divenuti esecutivi, sospende l'esecuzione e adotta i provvedimenti conseguenti, senza pregiudizio per la decisione del giudice dell'impugnazione.

ART. 631.

(Concorso di reati e cumulo di pene).

Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il giudice dell'esecuzione determina la pena da eseguirsi, in base ai criteri stabiliti dal codice penale.

Questa disposizione si applica anche quando taluno dei provvedimenti indicati dal comma precedente è stato pronunciato da un giudice speciale.

ART. 632.

(Continuazione del reato).

Il condannato con più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti, può chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione del secondo comma dell'articolo 81 del codice penale.

Il giudice diminuisce la pena complessiva, prendendo a base quella applicata con la condanna più grave e, quando ne ricorrano le condizioni, concede la sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Adotta, infine, ogni altro provvedimento conseguente.

ART. 633.

(Differimento dell'esecuzione della pena).

Il giudice dell'esecuzione dà i provvedimenti necessari al differimento dell'esecuzione della pena e alla relativa revoca nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale. Ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.

ART. 634.

(Applicazione dell'amnistia e dell'indulto).

L'amnistia deve essere applicata, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se è determinata l'esecuzione della pena.

L'amnistia e l'indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto

mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, è dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata.

Il giudice dell'esecuzione provvede altresì quando occorre, a norma dell'articolo 210 del codice penale.

Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza senza formalità. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice il pubblico ministero e il condannato.

Il magistrato di sorveglianza può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto anche prima che essa sia definitivamente ordinata dal giudice che applica l'amnistia e l'indulto.

ART. 635.

(Revoca della sentenza per abolizione del reato).

Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto penale di condanna dichiarando che il fatto non è preveduto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Allo stesso modo provvede quando sia stata emessa sentenza di proscioglimento per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.

ART. 636.

(Revoca di altri provvedimenti).

La revoca della sospensione condizionale della pena, dell'amnistia o dell'indulto condizionati o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nei casi previsti dalla legge, qualora non sia stata disposta durante il giudizio per un nuovo reato, con la sentenza del giudice che vi procede, è disposta dal giudice dell'esecuzione.

ART. 637.

(Falsità di documenti).

Quando la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata, accertata a norma dell'articolo 509 non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può fare istanza al giudice dell'esecuzione, perché la dichiari.

La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell'esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando sia chiesta per un legittimo interesse.

Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente ad una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, il cancelliere lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando venga richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.

Per l'osservanza dei predetti adempimenti, il giudice dell'esecuzione o il presidente del collegio, dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.

ART. 638.

(Iscrizione nel casellario giudiziale).

Sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l'ufficio del casellario giudiziale raccoglie e conserva, a norma delle

leggi speciali e dei regolamenti, l'estratto dei provvedimenti emessi dai giudici ordinari o speciali e concernenti:

1) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:

a) le sentenze e i decreti penali di condanna appena divenuti irrevocabili;

b) le ordinanze emesse dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna e l'applicazione dell'amnistia;

c) le sentenze non più soggette ad impugnazione, che abbiano prosciolto l'imputato, per perdono giudiziale o per difetto di imputabilità, o che abbiano disposto una misura di sicurezza;

2) nella materia civile: le sentenze passate in giudicato che abbiano pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; le sentenze con le quali l'imprenditore sia stato dichiarato fallito; quelle di omologazione del concordato e quelle che abbiano revocato il fallimento o dichiarato la riabilitazione del fallito;

3) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.

Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti nel n. 1, le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti previsti come reati anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per una delle misure alternative alla detenzione o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.

ART. 639.

(Eliminazione delle iscrizioni).

Le iscrizioni nel casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'acertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi ottant'anni dalla nascita della persona medesima.

Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:

1) alle sentenze di condannato revocate a seguito di revisione;

2) alle sentenze di proscioglimento indicate nella lettera c) del n. 1 dell'articolo 638, trascorsi dieci anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui sono divenute irrevocabili; nel caso di sentenza di proscioglimento in istruttoria, decorso dalla data della sentenza un termine pari a quello indicato nell'articolo 157 del codice penale;

3) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici indicati negli articoli 163 e 175, del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.

Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini suindicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con ordinanza, anche la relativa iscrizione è eliminata.

ART. 640.

(Certificati del casellario giudiziale).

Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.

Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può chiedere il predetto certificato concernente l'indiziato di

reato. Successivamente, il pubblico ministero e il difensore possono richiedere, previa autorizzazione del giudice procedente, il certificato medesimo, concernente la persona offesa dal reato o un testimone, per fini indicati nell'articolo 229.

Nei certificati spediti per ragioni di elettorato, non si fa menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale.

ART. 641.

(Certificati richiesti dall'interessato).

La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

Nei certificati spediti a richiesta dell'interessato non si fa menzione:

1) della condanna della quale è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato nei casi indicati nell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;

2) di una prima condanna a pena pecuniaria, ovvero a pena detentiva sola o congiunta ad un'altra pena, non superiore a sei mesi di reclusione o a un anno di arresto, inflitta a persona che nel momento in cui ha commesso il reato non aveva compiuto i diciotto anni, se non risulta a suo carico alcun'altra condanna posteriore a pena detentiva;

3) della condanna per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, iscritta ai sensi della lettera a) del n. 1 dell'articolo 638, e, fuori del caso predetto, della condanna per reato che, per esservi verificate le condizioni menzionate nella prima parte dell'articolo 167 del codice penale, è rimasto estinto;

4) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dagli articoli 544, 556, 573 e 574 del codice penale;

5) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata la amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che sia stata in seguito revocata;

6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati;

7) delle sentenze con le quali è stato concesso il perdono giudiziale;

8) delle ordinanze riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di condanna, quando sono stati revocati;

9) dei provvedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 638;

10) della condanna durante la cui esecuzione sia stata disposta una misura di sicurezza alternativa alla pena detentiva.

Quando la condanna deve essere menzionata, il certificato reca altresì l'indicazione delle cause di estinzione della pena menzionate nell'ultimo capoverso dell'articolo 638.

ART. 642.

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati).

Quando sorge controversia sull'applicazione di ciò che è disposto negli articoli precedenti, decide il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio del casellario giudiziario, quale giudice dell'esecuzione.

ART. 643.

Esecuzione delle pene pecuniarie).

Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e regolamenti.

Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolvenza del condannato e, se ne è il caso, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, il giudice dell'esecuzione ordina la conversione della pena suddetta in pena detentiva a norma del codice penale. Trasmette inoltre gli atti alla sede di sorveglianza competente a disporre il regime di semilibertà. Il procuratore generale ordina l'esecuzione del relativo provvedimento.

ART. 644.

(Altre sanzioni pecuniarie).

Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie e per condanna alla perdita della cauzione o al pagamento della malleveria o in conseguenza della dichiarazione dell'inammissibilità o di rigetto di una impugnazione o di una istanza, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.

La revoca della sanzione disciplinare, quando non è vietata, è richiesta non oltre il termine degli atti di istruzione o di ciascuna fase del giudizio, al giudice che l'ha inflitta.

Le altre sanzioni sono irrevocabili.

La condanna al pagamento della sanzione disciplinare diviene esecutiva nel giorno della scadenza dei termini per la sua eventuale revoca. L'esecuzione si compie nei modi previsti per quella delle pene pecuniarie, esclusa in ogni caso la conversione di una misura di coercizione personale.

ART. 645.

(Competenza suppletiva).

Oltre che nei casi di cui agli articoli precedenti, il giudice dell'esecuzione provvede ad adottare ogni altra decisione concernente l'estinzione del reato dopo la condanna, l'estinzione della pena, le pene accessorie, la confisca e la restituzione delle cose sequestrate ovvero in ogni altro caso analogo.

CAPO II

MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

ART. 646.

(Competenza della magistratura di sorveglianza).

La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al magistrato o alla sezione del

luogo in cui ha sede l'istituto dove si trova detenuto o internato l'interessato al momento della richiesta o dell'inizio d'ufficio del procedimento. Se l'interessato è libero, si ha riguardo, anche nel caso di impugnazione, al luogo dove è stata pronunciata la sentenza di primo grado; se vi sia pluralità di sentenze si ha riguardo al luogo dove è stata pronunciata quella di primo grado divenuta irrevocabile per ultima.

Quando vi è stato riconoscimento di sentenza penale straniera e l'interessato non si trova già in uno dei predetti istituti, è competente la sezione di sorveglianza presso la corte di appello che ha dichiarato il riconoscimento.

ART. 647.

(Computo della custodia provvisoria o di altro periodo di detenzione nella durata della pena o della misura di sicurezza detentiva).

Il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena o la misura di sicurezza detentiva da eseguire, computa la custodia provvisoria in carcere o in ospedale psichiatrico disposta per lo stesso od altro reato, a norma del quarto e quinto comma dell'articolo 276.

Quando una condanna è successivamente revocata per revisione o a norma dell'articolo 635, ovvero quando ne è cessata l'esecuzione per amnistia, il magistrato di sorveglianza computa il periodo di detenzione già subita nella durata della pena o della misura di sicurezza detentiva applicata per altro reato precedentemente commesso.

Nei casi previsti dai commi precedenti non si applicano le disposizioni sulla riparazione dell'ingiusta detenzione dell'errore giudiziario.

ART. 648.

(Provvedimenti relativi alla grazia).

La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo con-

giunto o dal tutore o dal curatore o dal presidente del consiglio di disciplina ovvero da un avvocato o procuratore legale appositamente incaricato ed è presentata al magistrato di sorveglianza; se è presentata ad altro ufficio, questo la trasmette senza ritardo al predetto giudice.

Il magistrato di sorveglianza, senza formalità di procedura, presa visione della cartella personale, acquisite le informazioni del centro di servizio sociale ed ogni altro elemento di giudizio ritenuto utile, esprime motivato parere e dispone la trasmissione degli atti al Ministero di grazia e giustizia. Quando l'esecuzione non sia ancora iniziata, tale parere è espresso dal pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione.

Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero ne cura l'esecuzione, ordinando quando ne è il caso la liberazione del condannato e provvede affinché ne sia fatta annotazione sull'originale della sentenza o del decreto penale. Nei casi previsti dall'articolo 210 del codice penale, provvede la sezione di sorveglianza.

In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 634.

ART. 649.

(Misure di sicurezza).

Il magistrato di sorveglianza sovrintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali disposte dalla sezione di sorveglianza nonché di quelle patrimoniali, esclusa la confisca.

ART. 650.

*(Disposizioni speciali
per la cauzione di buona condotta).*

Il magistrato di sorveglianza applica la cauzione di buona condotta ai sensi degli articoli 237, 238 e 239 del codice penale, quando la stessa può essere disposta dopo la sentenza irrevocabile. Decide sugli eventuali incidenti sollevati dagli interessati.

ART. 651.

*(Provvedimenti concernenti
le misure di sicurezza).*

La sezione di sorveglianza è competente ad adottare i provvedimenti concernenti le misure di sicurezza personali a norma del codice penale, anche quando esse non siano state applicate dal giudice della cognizione, premessa quando occorre la declaratoria di delinquente abituale o professionale. È altresì competente ad accertare l'identità personale dell'interessato ai fini di tali provvedimenti.

La sezione di sorveglianza provvede su richiesta del pubblico ministero o dell'interessato, od anche d'ufficio.

I provvedimenti indicati nel primo comma sono impugnabili dinanzi alla corte di appello del distretto nel quale ha sede la sezione di sorveglianza. Per la proposizione dell'appello si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni e per la decisione quelle contenute nell'articolo 620 in quanto applicabili.

La cognizione della corte d'appello è limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti; quando non sia proposto appello dal pubblico ministero, il provvedimento impugnato può essere modificato soltanto in favore dell'interessato.

ART. 652.

*(Disposizioni speciali
per la libertà vigilata).*

Il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a libertà vigilata a norma dell'articolo 228 del codice penale.

Designa altresì le persone o l'istituto a cui deve essere affidato l'infermo di mente nel caso previsto dall'articolo 632 dello stesso codice, prescrivendo, anche successivamente, obblighi particolari alla sua custodia ed al suo trattamento.

Dell'atto di affidamento è compilato verbale nel quale la persona o il rappresentante dell'istituto dichiara di assogget-

tarsi agli obblighi. In caso di trasgressione, tali persone possono essere condannate al pagamento di una somma fino a lire un milione a favore della cassa delle ammende.

Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva che è consegnata all'interessato e alle persone indicate nel comma precedente, con obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'autorità. In caso di irreperibilità, la sezione di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale.

ART. 653.

(Vigilanza degli organi incaricati).

Copia delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente è comunicata agli organi e alle persone cui è affidata la vigilanza a norma degli articoli 228 e 232 del codice penale, nonché al centro di servizio sociale.

Il vigilato non può, senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso da quello assegnatogli. Quando la sorveglianza è stata affidata agli organi di polizia, egli deve informarli di ogni mutamento dell'abitazione scelta nell'ambito del comune.

In caso di trasferimento non autorizzato, di successiva irreperibilità e di altre trasgressioni, provvede la sezione di sorveglianza a norma dell'articolo 231 del codice penale.

La vigilanza è esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria tranquillità. Nel caso di inosservanza di questa disposizione, l'interessato può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza.

ART. 654.

*(Disposizioni speciali
per il divieto di soggiorno).*

Il provvedimento della sezione di sorveglianza che vieta il soggiorno in determinati luoghi a norma dell'articolo 233

del codice penale è immediatamente comunicato dal cancelliere agli organi di pubblica sicurezza dei comuni o delle province cui si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno rapporto alla sezione di sorveglianza per i provvedimenti conseguenti.

ART. 655.

(Liberazione condizionale).

Sulla istanza di liberazione condizionale presentata a norma degli articoli 176 e 230 n. 2 del codice penale decide la sezione di sorveglianza.

Se l'istanza è respinta non può essere riproposta prima di tre mesi dal giorno della notificazione del provvedimento.

Se trattasi di condannato all'ergastolo l'istanza non può essere rinnovata prima di sei mesi.

La liberazione condizionale, nei casi previsti dall'articolo 177 del codice penale, è revocata dall'organo che l'ha concessa.

ART. 656.

(Riabilitazione).

La sezione di sorveglianza ad istanza dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se si tratta di condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti.

Se la sentenza non è stata pronunciata da un giudice dello Stato la competenza appartiene alla sezione della circoscrizione dove ha sede il competente ufficio del casellario giudiziale.

Nella domanda sono indicati gli elementi da cui possa dedursi la sussistenza delle condizioni previste nell'articolo 179 del codice penale. La sezione di sorveglianza acquisisce la documentazione necessaria.

Se l'istanza è respinta non può essere riproposta prima di due anni dal giorno in cui l'ordinanza è divenuta irrevocabile.